

SCHEDA TECNICA

MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 205/2017 IN MATERIA DI PRESCRIZIONE BIENNALE IN RELAZIONE AL SETTLEMENT ELETTRICO E GAS

330/2020/R/com (*)

Con il documento di consultazione 330/2020/R/com, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) illustra i propri orientamenti in merito a:

- 1) le modifiche e/o integrazioni da apportare alla vigente regolazione delle partite fisiche ed economiche del dispacciamento (*settlement*) nei casi in cui la c.d. prescrizione biennale ha ricadute sui diversi operatori dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas naturale;
- 2) le modalità di compensazione degli oneri derivanti dalle eccezioni di prescrizione biennale.

La delibera che seguirà al documento di consultazione darà attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. legge di bilancio 2018) con riferimento alla prescrizione del diritto al corrispettivo in due anni (c.d. prescrizione biennale): regolerà le ripercussioni che la prescrizione biennale può determinare nei rapporti commerciali posti più a monte della filiera, in coerenza con i provvedimenti già adottati dall'Autorità a favore del cliente finale (delibere: 97/2018/R/com, 264/2018/R/com, 683/2018/R/com e 569/2018/R/com).

Il presente documento di consultazione, quindi, tratta esclusivamente i casi in cui la prescrizione può essere eccepita in conseguenza, per il settore elettrico, di conguagli derivanti dall'insorgere di rettifiche tardive (conguagli derivanti da rettifiche tardive) e, per il settore del gas, dalla nuova disponibilità di dati di misura a sostituzione di stime o rettifiche di dati di misura effettivi precedentemente utilizzati (conguagli derivanti da nuove misure). Solo questi casi, infatti, si riverberano a monte della filiera (casi nei quali la prescrizione è eccepibile a causa del ritardo, oltre i 24 mesi, nella messa a disposizione dei dati di misura) e sono pertanto rilevanti ai fini della presente consultazione. Non rientrano nell'ambito di questa consultazione, invece, le situazioni in cui la prescrizione può essere eccepita a causa di rilevanti ritardi, da parte dei venditori, nella fatturazione di periodo (c.d. blocco di fatturazione), ovvero a causa di conguagli derivanti da rettifiche tempestivamente comunicate all'impresa di distribuzione o ID (c.d. ritardo di conguaglio). In queste due ultime casistiche, infatti, è in capo al venditore la responsabilità della ritardata fatturazione nonché tutte le conseguenze, anche economiche, dell'eccezione della prescrizione da parte del cliente finale.

La logica compensatoria sottostante agli orientamenti illustrati nel DCO 330/2020/R/com - trattandosi di compensare gli effetti della prescrizione esercitata dal cliente finale nei confronti del proprio Utente del dispacciamento elettrico (UdDe), ovvero del proprio Utente della distribuzione gas (UdDg), che si riverberano a monte nel rapporto fra UdDe e Terna nel settore elettrico, ovvero tra UdDg e il proprio Utente del bilanciamento (UdB) nel gas - prevede che le partite fisiche da considerare ai fini della compensazione siano pari alle minori fra:

- a) quelle oggetto di prescrizione da parte del cliente finale nei confronti del proprio venditore oppure da parte del venditore per conto del cliente finale, facoltà quest'ultima che l'Autorità intende rimuovere;
- b) quelle corrispondenti alle differenze fra i prelievi del POD ovvero del PdR ricalcolati dall'ID a seguito del nuovo dato di misura o rettifica e quelli precedentemente comunicati.

Il meccanismo tramite il quale permettere all'UdDe e all'UdDg di trovare ristoro per le conseguenze pregiudizievoli della prescrizione biennale esercitata da un cliente finale è differenziato fra i vari settori al fine di tener conto delle relative specificità. Esso è in ogni caso finalizzato a semplificare l'esercizio dei diritti dell'UdDe e dell'UdDg ed è basato su alcuni automatismi che non richiedono all'utente di contestare formalmente ciascuna delle fatture relative ai servizi a monte della filiera. Si tratta, in altre parole, di un meccanismo che opera, nel rispetto degli obiettivi enunciati, secondo principi di semplicità, economicità ed efficienza.

In particolare, il DCO 330/2020/R/com prospetta i seguenti orientamenti:

Modalità di attuazione della catena di prescrizione nel settore elettrico

Nel settore elettrico il meccanismo di compensazione opererebbe secondo una serie di *step* successivi, attivati nel momento in cui il cliente finale eccepisce la prescrizione:

1. eccetta la prescrizione da parte del cliente finale, l'UdDe (in qualità di Utente del trasporto) è titolato a richiedere all'ID la compensazione degli importi relativi alla fattura di trasporto/distribuzione già pagata sulla base dei ricalcoli dei consumi effettuati per la fatturazione al cliente finale (determinati sulla base della differenza tra la lettura iniziale stimata e l'ultima effettiva);
2. l'ID, al fine di dar seguito all'istanza presentata dall'UdDe:
 - verifica che i consumi afferenti ai suddetti ricalcoli ricadano effettivamente nella casistica dei ritardi di conguagli derivanti da rettifiche tardive o da nuove misure e che siano stati correttamente suddivisi fra la quota parte che può essere oggetto di prescrizione e la quota parte più recente, anche tenendo conto delle possibili diverse stime fatte fra lui e il venditore;
 - determina i corrispondenti importi oggetto di compensazione (relativi ai corrispettivi di trasporto).
3. una volta identificate le partite fisiche di energia con i relativi riferimenti temporali, le attività conseguenti potrebbero dipanarsi secondo due diverse modalità:
 - una modalità che ripercorre la catena di fatturazione e prevede, quindi, che l'ID proceda a compensare l'UdDe per i soli importi relativi alla fattura di trasporto/distribuzione già pagata, mentre gli importi relativi al valore della materia prima e agli oneri di dispacciamento verranno compensati da Terna all'UdDe in sede di fatturazione delle partite di *settlement* e di dispacciamento (*opzione 1*);
 - una modalità ancor più semplificata in cui l'ID procede a compensare l'UdDe in relazione agli importi relativi alla fattura di trasporto/distribuzione già pagata, mentre gli importi relativi al valore della materia prima e agli oneri di dispacciamento vengono compensati all'UdDe direttamente dalla *Cassa per i servizi energetici e ambientali* (CSEA) (*opzione 2*), indicata nel documento come opzione preferibile in quanto riduce le iterazioni tra soggetti limitando la catena di compensazione ai soli UdDe, ID e CSEA.
4. Gli importi compensati all'UdDe afferenti al valore della materia prima e agli oneri di dispacciamento potranno essere posti a valere su un apposito Conto istituito presso CSEA.

L'importo delle compensazioni può essere determinato applicando:

- all'energia elettrica oggetto di compensazione afferente ai *punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dall'illuminazione pubblica* e afferente ai *punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti all'illuminazione pubblica* (nei soli casi in cui il cliente finale titolare dei prelievi da illuminazione pubblica non sia una amministrazione pubblica. Si ricorda, infatti, che ai sensi di legge le amministrazioni pubbliche sono escluse dall'eccezione della prescrizione), rispettivamente, i prezzi medi di conguaglio *load profiling* e di conguaglio dell'illuminazione pubblica stabiliti ai sensi del *Testo Integrato Settlement* (TIS);
- all'energia elettrica oggetto di compensazione afferente ai *punti di prelievo trattati orari* in relazione a ciascun periodo rilevante, mese e anno di riferimento:
 - i. il Prezzo Unico Nazionale;
 - ii. i corrispettivi unitari di dispacciamento in base all'energia elettrica prelevata di cui all'articolo 24 del TIS (applicati per il *settlement* mensile per periodo rilevante, mese e anno).

Modalità di attuazione della catena di prescrizione nel settore gas

Sono previste altre due opzioni:

1) opzione 1

In un'ottica di semplificazione dei processi, la compensazione potrebbe essere riconosciuta direttamente all'UdDg, previa apposita richiesta, assorbendo l'eccezione della prescrizione nei confronti del proprio UdB, che rimarrebbe quindi del tutto estraneo al processo.

In questo caso l'UdDg riceverebbe la compensazione, rimanendo però obbligato a riconoscere integralmente al proprio UdB il conguaglio delle partite economiche determinate in esito alle sessioni di *settlement*. Inoltre, tale soluzione favorirebbe (anche tenendo conto degli obiettivi di efficienza dei costi e dei processi, nonché di sinergie con altre attività del settore) la scelta della CSEA quale Gestore della compensazione gas.

In questo caso i flussi informativi da introdurre a favore di CSEA dovrebbero partire:

- a) dal venditore, con specificazione del PdR e con il dettaglio almeno mensile delle partite fisiche;
- b) dall'ID, con specificazione del PdR e con il dettaglio almeno mensile delle partite fisiche.

Per quanto concerne la *valorizzazione degli importi compensabili*, si ritiene di considerare un prezzo di riferimento del gas al punto di riconsegna della rete di trasporto, che tenga conto di:

- i. costo della materia prima, che potrebbe essere individuato dal *System Average Price* o SAP;

ii. corrispettivi addizionali della tariffa di trasporto applicati al gas prelevato.

Per il *calcolo degli importi da compensare* sarà, quindi, sufficiente valorizzare le partite fisiche sulla base della media aritmetica del prezzo di riferimento estesa al periodo cui tali partite si riferiscono, applicando il criterio *pro die* già previsto dalla regolazione in materia.

2) *opzione 2*

La compensazione potrebbe essere riconosciuta al soggetto a monte, ossia all'UdB; in tal caso, lo scenario si complica in quanto sarà necessario prevedere ulteriori informazioni, tra le quali:

- a) l'UdB che ha rifornito il venditore (UdDg) dei volumi prelevati presso il PdR per il quale è stata riconosciuta la prescrizione;
- b) l'avvenuta eccezione della prescrizione da parte del venditore all'UdB;
- c) un ulteriore flusso informativo a favore del Gestore della compensazione da parte dell'UdB, che indichi le partite fisiche per le quali il venditore richiede la compensazione all'UdB.

Meccanismo di responsabilizzazione dell'ID in relazione all'insorgenza di rettifiche tardive per il settore elettrico o di conguagli derivanti da nuove misure per il settore del gas naturale

Poiché la disciplina dei meccanismi di "compensazione" illustrati comporta un onere per il sistema connesso al ristoro che dovrà essere assicurato per le conseguenze della prescrizione biennale esercitata da un cliente finale – sia in termini di adempimenti gestionali/amministrativi, sia in termini economici – si ritiene imprescindibile integrare tale disciplina con adeguate forme di *responsabilizzazione delle ID*, volte a migliorare la *performance* dei livelli di erogazione del servizio prestato con particolare riferimento alla tempestività con cui è svolta l'attività di rilevazione del dato di misura, nonché soprattutto alla sua successiva messa a disposizione ai fini del *settlement*.

Tali proposte si aggiungono, peraltro, a quelle già previste dalla regolazione in materia di rilevazione dei dati di misura e in tema di fatturazione con riferimento al settore elettrico, nonché illustrate in precedenti documenti di consultazione concernenti il settore gas, che ripercorrono anche la regolazione vigente in materia di indennizzi, volte a favorire un percorso di miglioramento della qualità del servizio di misura, intesa in senso ampio, nei punti di riconsegna delle reti di distribuzione.

Il predetto meccanismo di responsabilizzazione dell'ID ha come obiettivo il raggiungimento di un quadro regolatorio efficace nel dare certezza ai soggetti coinvolti in merito alla determinazione delle partite fisiche ed economiche risalenti a più di due anni, prevedendo a regime il superamento della loro gestione nelle sessioni di conguaglio.

- Nel caso del *settore elettrico*, il predetto meccanismo prevede che in ciascun anno ciascuna ID, in ragione dei ritardi eccedenti i 24 mesi nella messa a disposizione dei dati di misura che generano rettifiche tardive (possibili oggetto di prescrizione) versi a CSEA un importo pari al minimo tra:
 - a) l'ammontare annuo oggetto di compensazione conseguente l'eccezione della prescrizione da parte dei clienti finali per i quali la ID è responsabile della gestione dell'attività di misura,
 - b) e il valore dei costi riconosciuti in quota fissa alla medesima ID per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica.
- Nel caso del *gas naturale* s'intende introdurre un meccanismo di responsabilizzazione delle ID che miri alla progressiva diminuzione dei conguagli derivanti da nuove misure (e, a tendere, alla riduzione delle sessioni di aggiustamento), e che spinga l'ID a mettere in atto tutte quelle azioni utili ad anticipare nel tempo le rettifiche affinché vengano principalmente contabilizzate nell'ambito della sessione di aggiustamento annuale e sia, di conseguenza, minimizzata la correzione nell'ambito delle sessioni di aggiustamento pluriennale.

Nello specifico, s'intende applicare una penale ai quantitativi rettificati, nell'ambito della sessione di aggiustamento pluriennale, relativamente ai tre anni meno recenti. Si ritiene che il valore della penale possa essere determinato in funzione di un parametro che dovrebbe essere crescente con il ritardo di rettifica, quindi con il numero di anni che intercorrono tra quello di svolgimento della sessione e l'anno cui la rettifica si riferisce, pesando altresì l'entità dei volumi rettificati rispetto a quelli distribuiti. Ai fini della valorizzazione, si propone di utilizzare un corrispettivo unitario che potrebbe essere calcolato, ad esempio, come rapporto fra i costi riconosciuti in quota fissa per i servizi di distribuzione e di misura, determinati su base nazionale, e la media annuale dei volumi distribuiti su base nazionale negli ultimi 4 anni.

Il valore finale della penalità applicata dovrebbe alimentare il conto istituito presso CSEA che quest'ultima, in qualità di Gestore della compensazione, utilizzerà ai fini dell'erogazione della

compensazione derivante dall'eccezione della prescrizione da parte dei clienti finali allacciati a reti di distribuzione.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 9 ottobre 2020.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento